



FEDERAZIONE
LAVORATORI
FUNZIONE
PUBBLICA
VENETO
AGENZIE FISCALI

ORARIO DI LAVORO

La contrattazione regionale deve avvenire nel rispetto del CCNL sia per quanto riguarda le prerogative sia, soprattutto, nel rispetto dei limiti previsti.

L'orario di servizio, come indicato all'art. 33 è stabilito secondo quanto indicato al c. 2:

2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico; le rispettive articolazioni, ai sensi dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono determinate, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 4 (contrattazione collettiva integrativa), comma 3 lett. B) dai dirigenti responsabili. A tal fine, l'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri :

- ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.

va integrato con la lettura congiunta dell'art. 36 sulla flessibilità dell'orario:

1. Una volta stabilito l'orario di servizio e la tipologia di orario di lavoro giornaliero e settimanale, è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero, con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. Nella definizione di tale tipologia di orario, da operarsi in sede di contrattazione integrativa a livello locale, occorre tener conto sia delle esigenze di servizio sia delle esigenze del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di servizio. Va altresì individuato l'arco temporale entro il quale si deve assicurare la presenza di tutti gli addetti all'unità organica, esclusi i turnisti, in relazione alle esigenze di servizio e di apertura al pubblico.

Da ciò deriva la necessità di individuare un orario di servizio che si accordi con le diverse esigenze ma che tenga presente che, l'articolazione finora osservata, ha consentito all'Agenzia il raggiungimento degli obiettivi ed al personale di conciliare positivamente le proprie necessità personali e familiari in relazione al territorio in cui presta servizio.

La riorganizzazione dell'Agenzia delle Entrate, che già di per sé comporterà inevitabili disagi, non potrà aggiungersi anche per cambiamenti unilaterali e non indispensabili.

Le osservazioni della DRE espresse dal direttore regionale nella precedente convocazione non sembrano sufficienti a giustificare le radicali modifiche prospettate.

Secondo la CGIL sarà possibile indicare la durata massima dell'orario di lavoro degli uffici della regione lasciando alla contrattazione locale la definizione in termini più specifici della sua articolazione.

Non sembra, infatti, che lo spostamento in avanti dell'orario di apertura degli uffici possa portare a risparmi particolari dato che, per forza di cose, sposterebbe in avanti anche l'orario di chiusura.

Si ritiene opportuno eventualmente indicare un orario di massima che, combinato con una adeguata fascia di flessibilità, garantisca il buon andamento degli uffici, assicuri gli orari di apertura degli sportelli e dei servizi per i cittadini, consenta al personale di non dover modificare i propri ritmi di vita in considerazione delle specifiche caratteristiche del "centro urbano dove è ubicata la sede di servizio".

E questo significa dover tener conto anche degli Orari della Città che, nel corso degli anni, hanno organizzato gli orari degli uffici pubblici anche in base a traffico, condizioni climatiche generali, orari e frequenza dei mezzi pubblici.

In quest'ultimo periodo, l'equilibrio trovato non giustifica stravolgimenti.

Se si riuscirà ad individuare un orario di servizio consono alle necessità del personale, ciascuno potrà individuare il proprio orario di lavoro secondo la tipologia più confacente alle esigenze dell'Agenzia. A tal proposito, potrebbe finalmente essere introdotto l'orario plurisettimanale, previsto dal CCNL e mai messo in atto, che contribuirebbe a conciliare le diverse necessità.

Le nuove e diverse competenze dei vari uffici territoriali, peraltro, sconsigliano in questa fase indicazioni restrittive e generalizzate.

Considerando una tipologia di orario di lavoro su due rientri (e quindi con 9 ore più pausa) si ritiene funzionale un'apertura di 11 ore giornaliere che lascerebbe ampio spazio alle aperture previste per gli uffici delle Entrate, con la copertura dei turni sia da parte di chi approfittasse della pausa, sia di chi chiedesse di non effettuarla per garantire l'apertura pomeridiana

Nell'accordo quadro regionale, quindi, si potranno definire l'orario di servizio degli uffici e la fascia di flessibilità consentita.

Ad ogni modo, qualsiasi modifica apportata all'orario, successiva all'apertura delle Direzioni Provinciali, dovrà essere contrattata dalle RSU precedentemente elette in tutti gli uffici e dai rappresentanti territoriali.

Venezia, 22 ottobre 2009

Per la CGIL-FP Veneto
Coordinamento delle Agenzie Fiscali
Carmine Ruocco

Per la CGIL-FP Veneto
Delegazione Trattante Agenzia Entrate
AGOSTINO DI MARIA